

della legge 29 giugno 1940-XVIII n.877, contenente agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose. I capi di famiglia numerosa mutuatari si obbligherebbero a contrarre con questo Istituto l'assicurazione a premio unico a garanzia delle annualità di ammortamento ancora da scadere alla morte dell'assicurato. Tanto il mutuo agrario quanto il premio unico per l'assicurazione godono del concorso statale sugli interessi nella misura del 3,50%; ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge suindicata.

L'Istituto federale di credito agrario per la Toscana ha inoltre chiesto che il finanziamento venga concesso al tasso del 5,50% oltre al diritto di commissione dell'1% una volta tanto. Le ragioni per le quali si chiede l'applicazione di tale tasso d'interesse sono quelle stesse prospettate al Consiglio per l'analoga richiesta di finanziamento avanzata nel dicembre 1940 dall'Istituto di Credito agrario per l'Italia centrale, e cioè l'alta finalità politica e sociale del provvedimento legislativo sulle famiglie numerose, il fatto che i mutui agrari non possono effettuarsi, giusta disposizione impartita dal Ministero dell'Agricoltura, ad un tasso superiore al 6%, e che i mutui stessi vengono abbinati alla speciale polizza di assicurazione da emettersi da questo Istituto.

Il Direttore Generale sottopone la suddetta richiesta di finanziamento al Comitato e al Consiglio per le deliberazioni di loro competenza e perchè, in caso di accoglimento, vogliano determinare le condizioni dell'operazione, che potrebbero essere quelle già adottate con la deliberazione 19 dicembre 1940-XIX per il finanziamento di lire 3.000.000 chiesto dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, e cioè:

- a) garanzia: cessione di contributi statali;
- b) tasso d'interesse: 5,50% e diritto di commissione dell'1% una volta tanto, a condizione che l'intero finanziamento venga destinato a mutui abbinati con la speciale polizza di assicurazione da emetter-

